

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a **GIUSEPPE LAPOLLA,**

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Gravina di Puglia (BA), con potenza installata pari a 74,4 MW, denominato Parco Eolico "Monte Marano" integrato con un sistema di accumulo da 20 MW.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 - Ambiente idrico
 - Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro *(specificare)*
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità' dello sviluppo

Gravina in Puglia, 02 marzo 2022

Oggetto: Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Gravina di Puglia (BA), con potenza istallata pari a 74,4 MW, denominato Parco Eolico "Monte Marano" integrato con un sistema di accumulo da 20 MW sul territorio di Gravina in Puglia. Osservazioni Impianti eolici on shore.

In relazione al progetto in epigrafe, il sottoscritto arch. Giuseppe Lapolla, ~~professionista iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari~~, con studio tecnico in Gravina in Puglia (BA), di professione architetto, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, interessato alla tutela del territorio, dei beni culturali ed ambientali, propone con la presente, Osservazioni all'Avviso di deposito di V.I.A. relativo a "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Gravina di Puglia (BA), con potenza istallata pari a 74,4 MW, denominato Parco Eolico "Monte Marano"

PREMESSO

- Che in merito ad impianti industriali di energia eolica a forte carattere speculativo (in un momento di grande aggressione del territorio) si voglia in proposito considerare il regime di autotutela che l'Autorità in indirizzo dovrebbe adottare rigorosamente, anche a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico della Regione Puglia avvenuto con

delibera della Giunta Regionale in data 16 febbraio 2015, n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)”;

- Che l’area interessata dall’installazione degli aereogeneratori in oggetto è stata definita da vari studi storico-scientifici quale “granaio dell’antica Roma” dove la produzione estensiva dei cereali organizzò l’intero territorio sino a divenire una pratica consolidata nel tempo o addirittura assimilabile ad un “sistema agrario” come ripotato in taluni studi¹. Le estensioni di grano e cereali hanno forgiato questo territorio sino alle epoche moderne quando la feudalità stabilì i suoi possedimenti traendo molti benefici da questo sistema economico;
- Che l’area pre-murgiana e bradanica oggetto dell’intervento è una preziosa testimonianza del territorio Apulo-Lucano, paesaggisticamente ancora ben conservato, location eccezionale per una serie di riprese cinematografiche di produzione italiana ma anche straniera, film che hanno riscosso molteplici premi divenendo così “opera di interesse nazionale”;
- Che le ricadute economiche e sociali sul territorio di detti progetti sono irrilevanti e che, nel rapporto costi benefici, questi grossi impianti industriali energetici non hanno mai fatto registrare un evidente sviluppo economico locale. In realtà oltre a sottrarre prezioso territorio sotto il profilo urbanistico, ambientale e agricolo, avvantaggiano quasi esclusivamente una imprenditoria che gode di incentivi illimitati; negli ultimi due decenni le fonti rinnovabili sono state fortemente condizionate dal sistema degli incentivi pubblici, con un mercato che è però rimasto esclusivamente in mano ai privati, nonostante i temi della liberalizzazione e del federalismo e quelli legati alla salvaguardia ambientale.

NELLO SPECIFICO

- In data 11-08-2021 la “FRI-EL” S.p.a., con sede amministrativa a Bolzano, presentava presso il ministero della Transizione Ecologica la procedura di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), relativo ad un Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Gravina di Puglia (BA), con potenza installata pari a 74,4 MW, denominato Parco Eolico "Monte Marano" integrato con un sistema di accumulo da 20 MW;
- Che in data 03.01.2022 è stato avviato il procedimento di V.I.A. e nei successivi 60 gg è possibile presentare osservazioni, entro la scadenza del 03-03-2022;
- Che copia del progetto è consultabile sul sito del ministero alla sezione VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA;

¹ Vera D. 1994, Il sistema agrario tardoantico: un modello, in La storia dell’Alto Medioevo italiano (vedi), 136-138.

- In data 01/02/2022 è stato pubblicato sul sito del Comune di Gravina in Puglia, nella sezione albo-online, l'avviso pubblico per il procedimento di Valutazione Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto in questione;
- Sul territorio del Comune di Gravina in Puglia sono stati realizzati anni addietro altri impianti eolici come quello concernente l'installazione di 21 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 39 MW, ad opera della società NUOVA ENERGIA Srl (con la realizzazione delle relative opere ed infrastrutture connesse) ricadenti sulla stessa porzione di territorio interessato dal progetto in oggetto, presagendo così una sovrapposizione che danneggia irrimediabilmente l'ambiente agrario dell'intero comprensorio;

CONSIDERATO

- a) che il sottoscritto ha preso visione degli elaborati e delle relazioni tecniche redatti e proposti da FRI-EL S.p.a, sul sito del Ministero, attraverso la lettura di tutte le tavole e delle relazioni allegare al progetto (circa 70 file divisi per relazioni specialistiche, Tavole tecniche, elaborati per lo Studio di Incidenza Ambientale, ecc.);
- b) che ritiene opportuno produrre dette osservazioni per i motivi di seguito enunciati in quanto

OSSERVA CHE

ad aggravare la problematica è il complesso sistema delle autorizzazioni che afferiscono ad enti pubblici diversi: il decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, nel recepire la direttiva 2011/92/UE in materia di Valutazione di impatto ambientale, ha trasferito le competenze per il parere Via per gli impianti eolici con potenza superiore a 30 MW (art.22) in capo al ministero dell'Ambiente. Questo comporta che vi siano una serie di valutazioni che abbisognano di una verifica specifica a scala territoriale e che solo le regioni possono adempiere. Inoltre a causa di una serie di mancanze e/o di sottovalutazioni scientifiche (intendendole anche come incongruenze scientifiche) sia per gli aspetti di "carattere generale", "aspetti ambientali" e in particolare rispetto ai "Beni culturali e paesaggio", il sottoscritto qui di seguito espone l'elenco delle osservazioni:

OSSERVAZIONE N. 1 – OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'agro del Comune di Gravina in Puglia si trova nell'entroterra della Città metropolitana di Bari e si estende per una superficie di 384,74 kmq. Dal punto di vista orografico è situato tra il pre-Appennino lucano e la Murgia nelle zone terminali, con altitudine media di 360 ml. Molto importante dal punto di vista ambientale è il profondo solco torrentizio della gravina di Gravina in Puglia, molto simile ad un canyon, scavato nella roccia calcarea da un fiumiciattolo, il torrente Gravina, affluente del Bradano, da cui prende il nome la città murgiana. La fossa bradanica è un'ampia depressione tettonica che si estende da Termoli fino al Golfo di Taranto, in direzione NW-SE, colmata

prevalentemente da sedimenti argilloso-siltosi e sabbioso-conglomeratici plio-pleistocenici. Dal punto di vista geologico-strutturale, la Fossa Bradanica è riconducibile al dominio di avanfossa che si è sviluppato tra l'Avampaese Apulo a Est (Gargano e Murge) e la catena appenninica meridionale a Ovest. E' un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose cavità carsiche, come il profondo Pulicchio di Gravina e la profondissima Grave di Faraualla. Nelle campagne al confine con il SIC Bosco Difesa Grande vi è la presenza di una serie di vulcani di fango (detti Vulcanelli di fango) di nuova formazione che sono in fase di studio e che potrebbero restituire nuovi risvolti nell'immediato futuro.

Grazie alla sua particolare geografia questo territorio può vantare una storia antichissima: infatti risulta essere stato abitato già dal Paleolitico antico, data l'alta presenza di acque nel torrente della Gravina, mentre i resti più consistenti risalgono al Neolitico, sin dal 5950 a.C. (Casa S. Paolo e Ciccotto). Gli insediamenti più antichi sono stati individuati nelle contrade di Botromagno, S. Paolo, Vagnari, S. Stefano e S. Staso (paleocristiano). Sull'intero territorio sono disseminate testimonianze che attestano la presenza di città peucete, prima, e greche poi.

Per lungo tempo questo territorio fu influenzato dai Greci, poi fu occupato da Roma, che qui collocò numerose ville (o fattorie) per la produzione di grano e di vari materiali artigianali. Molti studi archeologici hanno portato alla luce i resti di molteplici insediamenti rurali a vocazione produttiva: in alcuni casi si tratta di *saltus* di proprietà imperiale come nel caso di Vagnari. Si segnalano inoltre le pluriennali campagne di ricognizioni di superficie svolte nella valle del torrente Basentello e nel territorio di Gravina, al confine tra Puglia e Basilicata, finalizzate a definirne le dinamiche di popolamento tra l'età della romanizzazione e il Tardoantico con notevoli riscontri tutt'oggi documentati. **Per tutte queste considerazioni di carattere ambientale, il parco proposto di "Monte Marano" andrebbe rigettato perché l'agro di Gravina in Puglia non è idoneo alla sua realizzazione.**

OSSERVAZIONE N. 2: APPROVAZIONE AREE CONTIGUE E GEOPARCO UNESCO

Recentemente la Regione Puglia ha approvato, attraverso la delibera n. 1932 del 29/11/2021, la perimetrazione delle Aree Contigue riferibili al territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: le aree contigue sono da intendersi quale strumento di tutela previsto dalla Legge quadro sulle aree protette e nel caso specifico includono tutti i territori dei comuni del Parco compreso quello di Gravina in Puglia.

La proposta approvata dalla Regione Puglia ha così convalidato la candidatura del territorio facente parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e delle aree contigue limitrofe a "Geoparco Unesco" (immagine n. 1). L'ufficializzazione è avvenuta il 29 novembre scorso da parte del Comitato Nazionale Italiano Geoparchi Mondiali Unesco. Per la candidatura a Geoparco Unesco è stato sottoscritto il "protocollo d'Intesa per l'adozione della carta dell'Alta Murgia per la candidatura a Geoparco Unesco" tra il Comune di Gravina in Puglia (BA), la Regione Puglia e le 15 Amministrazioni comunali i cui territori sono ricompresi nel proposto Geoparco. La candidatura ha inoltre ricevuto il formale sostegno di numerosi soggetti pubblici e privati, in allegato, tra cui: l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il CNR-Istituto di Geologia Ambientale e Geo- ingegneria, la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), l'Ordine dei Geologi della Puglia, la Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'Unesco, l'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, il Prof. Bilal Haq dello Smithsonian Institution (Washington DC) e della Sorbonne University.




Immagine n. 1 - L'intero territorio murgiano, incluso anche quello di Gravina, è stato proposto a Geoparco Unesco.

Le aree contigue, oltre a valorizzare sul piano ambientale, geologico ed economico le aree limitrofe al Parco, sono un sostegno concreto alla candidatura a Geoparco Unesco di un territorio con caratteristiche geologiche uniche. Nelle aree contigue si applicano le

prescrizioni individuate dall'art. 25 del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia:

ART. 25 - AREE CONTIGUE 1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene la proposta di individuazione e perimetrazione delle aree contigue al Parco.

2. Data la comprensione delle aree contigue all'interno del perimetro del SIC-ZPS "Murgia Alta", il Piano indica nell'elaborato Relazione Generale e nel Regolamento del Parco le necessarie misure di tutela dell'ambiente, da intendersi come misure minime di conservazione ai sensi del Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

3. Tali disposizioni hanno carattere di proposta e divengono prescrittive dopo l'approvazione della Regione Puglia. 4. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono integrate alle presenti NTA.

In definitiva la norma non consentirebbe la realizzazione di nuovi progetti di parchi eolici in un Geoparco per le ragioni scritte nell'art. 25.

L'iter che è stato avviato e l'eventuale istituzione di un Geoparco sarebbe in forte antitesi rispetto all'ipotesi di realizzazione di un impianto eolico come quello in oggetto, inconciliabile con il patrimonio naturale, geologico e culturale dell'area perché ricompresa nella perimetrazione di Geoparco, e delle Murge. **La V.I.A. dovrebbe tener conto di questa recente approvazione delle aree contigue e della candidatura Unesco e "rigettare" dal punto di vista ambientale il progetto proposto detto "Monte Marano".**

OSSERVAZIONE N. 3: L'EFFETTO SELVA

Come già scritto in premessa il progetto chiamato "Parco eolico di Monte Marano" si sovrappone ad un preesistente parco eolico già realizzato sul territorio (Nuova Energia s.r.l.): infatti parliamo di "aree contermini" dove insistono già 21 aerogeneratori da 3 MW. Si corre il rischio di ottenere il cosiddetto effetto "saturazione territoriale", specialmente in alcune contrade come quelle di "Lamacolma, San Felice e Piana dei

Rizzi (vedi immagine n. 2) dove la sovrapposizione di aereogeneratori amplificherebbe l'effetto selva e rischierebbe di aggravare l'impatto da visuali paesaggistiche dell'agro gravinese come Dolcecanto, Barisci, Bosco Difesa Grande, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ecc.

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012 la Regione Puglia ha fornito gli indirizzi sulla valutazione degli effetti cumulativi d'impatto ambientale con specifico riferimento a quelli prodotti da impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. In particolare il legislatore regionale, con il citato provvedimento, invita i proponenti ad investigare l'impatto cumulativo prodotto nell'area vasta dall'impianto in progetto e da altri impianti esistenti o per i quali sia in corso l'iter autorizzativo ambientale.




Immagine n. 2 - Effetto "saturazione territoriale nelle contrade come quelle di "Lamacolma, San Felice, Piana dei Rizzi (in giallo le pale già esistenti della società Nuova Energia).

Il vero effetto cumulativo sull'impatto paesaggistico è dato dal maggior numero di aereogeneratori visibili da un punto in genere e/o da punti sensibili.

L'indice relativo al Valore del Paesaggio (VP), che ne scaturirà dalla quantificazione di elementi quali la naturalità del paesaggio, la qualità attuale dell'ambiente percettibile, la presenza di zone soggette a vincolo, cambierà in maniera negativa, in considerazione del fatto che la sovrapposizione dei due parchi eolici ne produrrà una somma cumulativa.

In particolare per la zona a sud-est dell'area in progetto dove la presenza su aree contermini di 17 aereogeneratori esistenti + 5 di progetto aumenta la densità di torri all'interno del bacino visivo.

Il loro numero, non di poco conto per torri di notevole altezza (oltre 200 mt), amplifica il principio della visibilità prevista, aggravando notevolmente “l’effetto cumulo” (o effetto selva eolica).

Per di più la vicinanza tra le pale non garantisce la presenza di corridoi di transito per la fauna riducendosi al contempo l’impatto visivo degli aerogeneratori.

Inoltre lo scrivente rileva che sono già abbondantemente presenti impianti di mini eolico (vedi località San Felice) che dovrebbero essere presi anch’essi in seria considerazione.

Per quanto sin qui elencato, si suggerisce di rivedere il numero complessivo delle torri proposte dal progetto, il quale avrebbe bisogno di un maggior approfondimento per gli effetti cumulativi suddetti.

OSSERVAZIONE N. 4 - IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il PPTR definisce uno scenario strategico in cui pone degli obiettivi di qualità da raggiungere con riferimento specifico anche alla struttura, alle componenti antropiche e a quelle storico-culturali. Tali obiettivi sono sostanzialmente tre: 1) Riqualificare i paesaggi rurali storici 2) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri 3) Riconoscere e qualificare i beni culturali diffusi e valorizzare il patrimonio identitario e culturale insediativo.

Il PPTR della Regione Puglia assolve ad una valenza ambientale, paesaggistica, territoriale sovraordinata rispetto alla pianificazione ordinaria direttamente attribuitagliela dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. L’interesse superiore della materia paesaggistica, rispetto all’ordinaria pianificazione territoriale, dipende anche dal fatto che la Convenzione Europea del Paesaggio tutela il “Paesaggio” e non soltanto il “Bel Paesaggio”, regola e cadenza una migliore qualità della vita di una comunità e mira a individuare altri interventi di valorizzazione in virtù dei principi dello sviluppo sostenibile. Nel nostro caso e per le cose dette in premessa, appare importante sottolineare come l’area presa in considerazione per il proposto Parco di “Monte Marano” si caratterizza per il suo valore e di paesaggio storico-culturale: fu definito “granaio dell’antica Roma” e le continue scoperte archeologiche lo testimoniano. Si tratta, in buona sostanza, di valutare quali effetti possa avere la localizzazione del proposto Parco eolico nel territorio, in un’estesa area che possiede molte declinazioni paesaggistiche, perché paesaggio di cerniera tra Puglia e Basilicata e di forte caratterizzazione ambientale. Le stesse opere inerenti alla costruzione della “Stazione Utente”, in adiacenza con il SIC “Bosco Difesa Grande” (vedi Osservazione n. 6 più avanti), inducono forti contrasti in relazione alla qualità e allo sviluppo sostenibile del territorio e della contrada Zingariello, che lentamente e faticosamente la comunità gravinese ha costruito nel tempo. La costruzione dei processi di territorializzazione, anche in condizioni estreme, hanno

modellato il paesaggio agrario del comune di Gravina in Puglia, territorio di grande interesse, leggibile nei sistemi di raccolta e governo delle acque, nelle tecniche delle infrastrutture e dei ricoveri in pietra, nelle costruzioni in pietra a secco, nell'ordito e nelle trame dei coltivi e dei pascoli, che affascinano proprio per essere risultato di trasformazioni produttive sapienti della terra con culture locali fortemente identificate. Per quanto riguarda le visuali paesaggistiche e i coni visivi che sono stati progettati si evidenzia che non si sono tenute in debita considerazione tutti i riflessi negativi derivanti dalla installazione delle pale, visibili da chilometri di distanza. Si avranno dunque effetti negativi in netta contrapposizione al profilo del costone murgiano che è porzione paesisticamente rilevante del Parco Nazionale dell'Altamurgia. E sarà proprio il Parco Nazionale che perderà elementi di grande valore scenico, non più monetizzabili per il turismo di qualità! Proprio in ragione dell'elevata altimetria dei luoghi indicati in progetto e della conseguente panoramicità, le distanze dalla centrale eolica dal Parco Nazionale dell'Altamurgia e dall'area SIC/ZPS Bosco Difesa Grande, non esprimono alcuna garanzia di tutela per i valori scenici e paesaggistici.

Infine resta la questione del paesaggio storico e archeologico che si può ancora distinguere attraverso le tracce di un passato di notevole importanza: si citano i tanti esempi di masserie storiche e di jazzi disseminati su tutta l'area presa in considerazione per la realizzazione del Parco; non solo: si ricordano in tal senso la località Vagnari², studiata dal prof. Alastair Small, e la località San Felice³, uno scavo del 2010 eseguito con la concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dove sono stati rivvenuti ambienti di età classica, età ellenistica e romana. I documenti tutti testimoniano l'importanza dell'intera area e come il continuo proliferare di dette pale può mettere a rischio il valore "dell'Archeologia del Paesaggio" che studia e tenta di ricostruire, utilizzando fonti, metodologie e procedure diverse, i paesaggi del passato e il loro stratificarsi nei diversi ambiti o comprensori geografici a seconda del periodo storico.

La relazione paesaggistica, all'allegato n. 1: "*Quadro riepilogativo delle aree non idonee*", secondo il PPTR 2015, prevede il posizionamento delle torri in una determinata tipologia di area. In particolare lo scrivente avverte che la torre GIP7 ricade in aree a componenti idrogeologiche e per questo ne richiede una verifica geolocalizzata. Rispetto

2 Il sito dell'insediamento romano di Vagnari si trova a circa 15 chilometri a nord-ovest di Gravina di Puglia, in un terreno agricolo coltivato annualmente a grano. Il sito fu scoperto da Alastair Small, noto studioso dell'università di Sheffield, durante un sopralluogo nella valle del Basentello nel 2000. Appena a nord di Vagnari passava la via Appia e questa importante strada, assieme al vicino tratturo che, andando da est a ovest, veniva usato per la transumanza dalla Lucania a Gravina, deve aver contribuito allo sviluppo e alla prosperità di Vagnari e, forse, anche alla iniziale scelta della sua localizzazione.

3 La campagna di scavo fu effettuata durante l'estate del 2010 e risultata molto importante per la conoscenza della storia romana nel territorio di Gravina. Il sito fu scoperto sulla pianura di San Felice datato al primo terzo del secondo secolo d.C. sulla base della scoperta di sigillata africana e di un'indagine CH14.

alla tavola n. “V817SJ7_RelazionePaesaggisticaElabProgetto_06-F0433CT06A-Fotoinserti” appaiono molto poco significativi i punti di ripresa, sia perché scelti in luoghi poco significativi e sia perché orientati in direzioni poco confacenti allo scopo di rendere l’idea della dimensione della pale: a titolo esemplificativo, il foto inserimento di pag. 9 (punto di ripresa I) non ha alcun senso perché posto ai piedi di una collina (colle di Botromagno). E’ chiaro che da quella posizioni non si potranno di certo vedere le pale, neanche le più vicine al centro cittadino. Inoltre i fotorender non mostrano la reale dimensione di ogni singolo aereogeneratore perché la loro altezza (200 mt) sarà di sicuro visibile da qualunque luogo della campagna gravinese: un artificio che non dimostra la reale visibilità delle torri dai punti di ripresa indicati in progetto.

Per quanto sin qui sintetizzato, si suggerisce di rivedere il numero degli aereogeneratori, specie quelli che suscitano maggiori disturbi paesaggistici.

OSSERVAZIONE N. 5: LA VIA APPIA E PROPOSTA DI CANDIDATURA UNESCO – INTERFERENZE CON IL PARCO EOLICO “MONTE MARANO”

Lo scrivente informa della notevole importanza storico-archeologica che riveste il percorso della Via Appia che da Benevento si dirigeva verso Taranto, la cosiddetta "Appia antica" e che passa per il territorio di Gravina in Puglia, dimostrabile attraverso una serie di studi. Il tracciato della via Appia è adiacente all’impianto eolico che la FRI-El propone. Il percorso dell’Appia antica ha origine nel corso del II secolo d.C, in particolare i lavori per la sua costruzione iniziarono nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco (Appius Claudius Caecus), che fece ristrutturare ed ampliare una strada preesistente che collegava Roma ai Colli Albani, prolungandola fino a Capua. I lavori di costruzione si protrassero durante la seconda metà del III sec. a.C., quando fu raggiunta Tarentum (Taranto), e poi fino al 190 a.C., epoca in cui fu completato il percorso fino al porto di Brundisium (Brindisi). Successivamente il percorso fu spostato e fu chiamato “via Traiana”, che si distingueva per essere un po’ più lunga ma anche più comoda.

La via Appia antica è stata recentemente riconosciuta per la sua importanza archeologica e per essere stata iscritta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, una procedura di riconoscimento che sancirà l’avvio della sua identificazione di “strada storica”. Un procedimento avviato anche grazie alla ricerca storiografica condotta dal giornalista e scrittore Paolo Rumiz, in linea con il programma degli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa che sta sviluppando, appunto, il progetto di fruizione. Il tracciato della “Appia Antica” ha assunto oggi notevole importanza in quanto il Ministero della Cultura ha avviato la sua

candidatura a patrimonio UNESCO. Recentemente ne hanno divulgato notizia alcuni parlamentari come l'On. Nunzio Angiola⁴ che ha prodotto una interrogazione parlamentare. La candidatura UNESCO e la valorizzazione della Via Appia potrebbero produrre molte ricadute economiche sull'intero comparto turistico della città. Si prevede che il percorso della Via Appia, a conclusione del procedimento di valorizzazione UNESCO, sarà molto frequentato da camminatori e turisti. La sua candidatura è stata recentemente avanzata dal Comune di Brindisi cui hanno aderito vari enti tra i quali anche il Comune di Gravina in Puglia (BA)⁵

L'enorme bibliografia sulla via Appia passante sul territorio del Comune di Gravina in Puglia è antichissima: ricordiamo in maniera esemplificativa l'Itinerario antonini (in latino, *Itinerarium provinciarum Antonini Augusti*) o la *Tabula Peutingeriana* (XII-XII sec.). La "Regina Viarum" attraversa inconfutabilmente il territorio gravinese così come documentato da vari testi scientifici⁶ e da recenti scoperte⁷. E' noto fin dall'Itinerario Antonino che la via Appia passava attraverso *Silvium* nella direzione da Roma a Brindisi ed è indiscusso che *Silvium* doveva essere connessa con i grandi insediamenti dei Peuceti sulla collina di Botromagno, vicino Gravina in Puglia, la quale fu assediata dai consoli romani nel 306 A.C.


Il segmento della via Appia nell'agro gravinese passa nel settore interessato dall'impianto eolico che si vuole proporre, a distanze davvero ridottissime. L'immagine n. 3 e n. 4, elaborata dal sottoscritto, evidenzia la palese interferenza che si verrebbe a creare tra il nuovo impianto eolico di "Monte Marano" e il percorso originario dell'Appia antica nel territorio di Gravina in Puglia (in giallo). La stessa immagine evidenzia come i cavidotti (in rosso) di connessione tra la pala denominata GIP12 sino alla pala GIP8 si sovrappongono al percorso della Via appia che, ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dovrebbe ricadere sotto la tutela dello Stato.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=7EjVfZnNw7Y>

⁵ <https://www.agendabrindisi.it/progetto-candidatura-via-appia-a-sito-unesco-guidata-da-brindisi/>

⁶ Vedi L. Piepoli, Il percorso della via Appia antica nell'Apulia et Calabria: stato dell'arte e nuove acquisizioni sul tratto Gravina-Taranto.

⁷ A tal proposito appare interessante il lavoro del giornalista Paolo Rumiz "Appia" Feltrinelli editore. Il percorso consultabile attraverso i formati (Kmq, Trk) è liberamente scaricabile cliccando sui link del sito <https://www.feltrinellieditore.it/news/2016/06/08/appia/>



Le immagini n. 3 e 4 evidenziano l'interferenza tra i nuovi cavidotti e la Via Appia.

La questione riguardante i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti di collegamento tra le torri eoliche pone molti interrogativi: nella relazione di progetto vengono descritti come cavidotti interrati, il che presuppone il fatto di eseguire scavi di profondità sulle tracce previste da progetto o, come nel caso che qui si osserva, sulle sedi stradali esistenti. I lavori di scavo potrebbero arrecare danni irreparabili. Per questo bisognerebbe verificare la reale possibilità di spostarli in altro settore perché, al di là dei rischi di una ipotetica devastazione di un bene archeologico, potrebbero comunque interferire con la fruizione e la piena valorizzazione del bene archeologico. L'enorme impatto delle macchine eoliche, che raggiungono altezze notevoli, arrecheranno ricadute negative al turismo e una mancanza di prospettive socio-economiche sul territorio.

Anche nella relazione archeologica a corredo del progetto in oggetto (*V817SJ7_DocumentazioneSpecialistica_01-F0433AR07A-Relazione_archeologica*) non si fa menzione del percorso della via Appia e per questo si ritiene di chiedere un ulteriore approfondimento scientifico per meglio definire i criteri progettuali. L'intervento appare a dir poco inappropriato, quindi l'intervento è irrealizzabile, oltretutto poco rispettoso della storicità e del valore intrinseco del bene. **Per quanto sin qui scritto, si suggerisce di rivedere la presenza e l'installazione di alcune torri proposte dal progetto, come la GIP8, GIP9, GIP10 e GIP12, e di alcuni cavidotti previsti che si sovrapporrebbero al tracciato della via Appia.**

OSSERVAZIONE N. 6 - STAZIONE UTENZA IN CONTRADA ZINGARIELLO

La contrada Zingariello, nella quale si prevede la realizzazione di una "stazione utente", è situata in adiacenza del "Sic Bosco Difesa Grande". Nel 2015 il sito è stato inoltre


designato come zona speciale di conservazione (ZSC)⁸. La proposta progettuale della società FRI-EL S.p.a. prevede che l'energia prodotta dagli aerogeneratori verrà convogliata, tramite un cavidotto interrato a 30 kV, alla sottostazione produttore di trasformazione MT/AT per venire poi ceduta alla RTN tramite un collegamento, del tipo in antenna, in cavo interrato AT 150kV ad una nuova Stazione Elettrica. La realizzazione di una stazione Utente è prevista a pochi metri dal SIC "Bosco Difesa Grande", disattendendo le distanze minime e il buffer come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE. A proposito del buffer il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria "Bosco Difesa Grande" (IT9120008) all'Articolo 16 – **Reti e impianti tecnologici**, al Comma 3 dice espressamente:

3. Il divieto di realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), del presente Regolamento è esteso, per la presenza di numerose specie ornitiche di interesse comunitario, ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito.

Sono ammessi impianti destinati all'autoconsumo (così come definito dal D.lgs 16.03.99 n. 79 art. 2 comma 2 la potenza complessiva degli impianti non potrà essere superiore a 20 kilowatt), purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi.

Come si evince dalla tavola di progetto "V817SJ7_ElaboratoGrafico_0_13-F0433AT17A-Inquadramento_opere_utente_per_la_conneessione_su_CTR_orto" la realizzazione della stazione utente è stata individuata a meno di 500 ml. dal SIC (vedi immagine n. 5). Cosa ancora più grave è il fatto che la "stazione utente" del parco eolico di "Monte Marano" si somma ad un'altra sottostazione prevista nello stesso luogo, per un altro progetto, cioè quello di "Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato "Gravina - Serra del Corvo" il cui proponente è la stessa società FRI-EL S.p.a. Una sovrapposizione di strutture che arrecherà forti impatti paesaggistici e che potrebbe procure notevoli danni alla fauna proprio per la vicinanza ad un sito tutelato come il SIC "Bosco Difesa Grande".

⁸ DECRETO 10 luglio 2015. Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia. (15A05677), su gazzettaufficiale.it, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 10 luglio 2015, p. 40.



L'immagine n. 5, tratta dal Piano di Gestione del SIC, evidenzia la prossimità della stazione utente (cerchio rosso) al SIC "Bosco Difesa Grande" (linea rossa continua) a distanza inferiore ai 500 mt di buffer.

Come già detto in premessa la direttiva Habitat (DIRETTIVA 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) ha individuato una serie di aree da sottoporre a tutela che costituiscono una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione e che garantisce il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Le aree protette sono inserite in un sistema di siti che non può essere considerato come l'individuazione di elementi indipendenti tra loro, ma che è rete nel suo complesso. In questa fase progettuale non si è tenuto conto delle condizioni che concorrono alla conservazione di un'area protetta, sempre strettamente legate a un'area d'influenza più ampia e che dipendono anche dalla possibilità di stabilire specifici corridoi ecologici. Si riscontra, altresì negli elaborati prodotti dalla FRI-EL S.p.a., una mancanza di valutazione nel merito dei possibili aspetti d'interferenze del SIC (loc. Zingariello) con aree ad alto valore naturalistico. **Per quanto riguarda la realizzazione della stazione utente in loc. Zingariello si suggerisce di rivedere l'ubicazione proprio a causa della vicinanza a un sito tutelato e per la sovrapposizione nella stessa area ad altre strutture previste, diverse da quello in oggetto.**

OSSERVAZIONE N. 7 – IL PRIE INTERCOMUNALE GRAVINA- POGGIORSINI


A seguito dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, i Comuni di Gravina e Poggiorsini, rispettivamente con delibera di Giunta Comunale n. 35 del

27.02.2007 e con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.03.2007, avviavano le procedure per l'adozione del Piano Regolatore intercomunale per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nei corrispondenti territori comunali, prendendo atto degli atti redatti da R.T.I. UNAIS Società Cooperativa (Capofila) e da AFORIS e indicando quale capofila il comune di Gravina.

Il P.R.I.E. intercomunale e i relativi elaborati venivano depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi presso la segreteria del comune di Gravina, per permetterne al pubblico la libera visione; durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio dei comuni e sui quotidiani a diffusione provinciale pervenivano n. 8 osservazioni. Su tali osservazioni si pronunciava la Giunta Comunale di Gravina con Delibera n. 95 del 11.06.2007 approvando e facendo proprie le considerazioni e le proposte di controdeduzioni e/o di accoglimento in ordine alle osservazioni prodotte dalla società, incaricata della redazione del P.R.I.E. Con nota prot. n. 18676/2007 del 13.06.2007, acquisita al prot. Uff. n. 10136 del 22.06.2007, il Dirigente del Servizio Ambiente del comune di Gravina convocava, per il giorno 26.06.2007, la prima seduta della Conferenza dei Servizi. Con nota prot. n. 27160 del 20.09.2007, il Comune di Gravina, trasmetteva all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente), che lo acquisiva al prot. n. 15522 del 08.10.2007, le delibere di adozione del P.R.I.E. intercomunale del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) e gli elaborati costituenti il P.R.I.E.

L'assessorato all'ecologia con CODICE CIFRA: ECO/DEL/2010/000 proponeva alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi dell'art.5, comma 6, del R.R. 16/2006, il P.R.I.E. intercomunale adottato dai Comuni di Gravina e Poggiorsini con le delibere del Consiglio Comunale di Gravina (n. 49 del 03.08.2007) e del Consiglio Comunale di Poggiorsini (n. 39 del 06.08.2007) - comprensivo delle tavole integrative trasmesse dal Comune di Gravina con nota prot. n. 1570 del 19.01.2010, acquisita al prot. Uff. n. 1295 del 03.02.2010, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

Lo scrivente, a consultazione delle tavole del P.R.I.E. intercomunale, osserva come le pale GIP 8, GIP 11 E GIP 12 ricadono in aree escluse dallo stesso PRIE e rientranti nei layer denominati *“vincoli e segnalazioni archeologici-architettonici zona G4 – catasto grotte; buffer strade”* (vedi immagine n. 6) e nel layer con relativo buffer di *“reti elettriche e strade”*.



L'immagine n. 6 evidenzia la ricaduta delle pale GIP8, GIP11 e GIP12 in ambito non idoneo di colore blu: *"vincoli e segnalazioni archeologici-architettonici zona G4 – catasto grotte; buffer strade"*.

Su scorta di queste considerazioni appare evidente che le tre pale eoliche proposte (GIP 8, GIP 11 E GIP 12) non possano essere assolutamente impiantate in un'area ritenuta non idonea: si ricordi come il P.R.I.E. è strumento approvato dall'allora amministrazione vigente.

Per queste motivazioni si ritiene la progettazione incoerente rispetto allo strumento urbanistico del P.R.I.E. vigente.

OSSERVAZIONE N. 8 – LA QUESTIONE URBANISTICA

Il progetto per l'installazione di dodici aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6.2 MW e potenza complessiva di 74.4 MW, con relative opere civili, reti infrastrutturali ed elettriche, ricade completamente nel Comune di Gravina ed in particolare in zona omogenea E1 così come previsto dallo strumento urbanistico vigente. All'articolo 7 delle N.T.A. del P.R.G. di Gravina sono elencati gli interventi consentiti in ambito agricolo. La realizzazione di impianti industriali eolici non è prevista nell'articolo sopra descritto, e quindi dovrebbe essere vietata ogni sua realizzazione.

Oltretutto il P.R.G. fu approvato in questi termini e con gli indici relativi propri dello strumento per poter tutelare e valorizzare le estensioni seminate tipiche del paesaggio gravinese e della avanfossa bradanica.

L'analisi dello strumento urbanistico comunale ci consente di evidenziare come, dal punto di vista urbanistico, venga tutelata la conformazione e la destinazione della campagna gravinese in un'ottica di salvaguardia della tipicità paesaggistica. Le aree prese in considerazione dalla FRI-EL s.p.a. per impiantare il parco eolico in questione ricadono in ambito E1 dove gli indici sono molto bassi: parliamo di 0.003 mc/mq consentiti per un lotto minimo di 5000 mq, il che dimostra come venga privilegiata l'estensione colturale piuttosto che le volumetrie o l'edificato. Le torri eoliche, i cavidotti, le strutture a supporto del parco eolico dovrebbero ricadere in ambiti differenti dello strumento urbanistico.

Per queste motivazioni si ritiene la progettazione incoerente rispetto allo strumento urbanistico vigente.

OSSERVAZIONE N. 9 – LE ROTTE MIGRATORIE

Nella parte relativa allo Studio di Incidenza Ambientale relativa alla analisi faunistica del territorio preso in considerazione (V817SJ7_StudioFattibilitaAmbientale_06-F0433BR06A Analisi_faunistica_preliminare_del_sito), si evince, nelle relazioni dedicate allo studio delle rotte migratorie, come la fascia dell'avanfossa bradanica sia particolarmente importante dal punto di vista migratorio. Pur carente rispetto ad uno studio accurato e puntuale sulle rotte migratorie di uccelli rapaci e non, si evincono con tutta evidenza gli eventuali problemi legati all'impatto degli uccelli contro le torri eoliche. Il comprensorio specificatamente interessato dal progetto di nuovi impianti eolici è investito dalla presenza di numerose specie faunistiche, anche migratrici: giusto ad esempio si citano Gru, Albanelle, Falchi di Palude, Grillaio, Nibbio Reale, tutti contemplati dalle Direttive Comunitarie. Le aree interessate dall'installazione delle torri sono definibili come "aree trofiche" per dette specie. Le fonti di studio, specie quelle redatte dalla LIPU onlus, descrivono l'area come trofica per Grillai e Nibbi Reali: per quanto riguarda il Nibbio Reale⁹ si desume quindi che nell'area in questione siano presenti dormitorio che saranno nei fatti fagocitati dalla centrale eolica in oggetto sita a poche decine di metri!!! Si può ben affermare che spesso le rotte seguono linee fisiche territoriali come corsi d'acqua, crini montuosi, valli o canali. Nel caso specifico le pale sono in prossimità del tratto "Canalecchie", Pentecchia, canale Basentello e più a ovest l'invaso di Serra di Corvo, con presenza di acqua e segni di naturalità diffusa, aste fluviali tutelate dalla legge. Nulla è stato scritto rispetto all'avifauna acquatica di passaggio nei corridoi ecologici presenti tra l'invaso Lago serra di Corvo e Parco dell'Altamura.

⁹ Si cita lo studio di Fulco et alii, 2001 – Censimento dei Roosting invernali del Nibbio Reale (Milvus Milvus) in Basilicata Atti del XVI Convegno di Ornitologia.

L'impatto con uccelli è un problema grave che va considerato seriamente integrando meglio la documentazione presentata. Si è osservato come i rapaci che frequentano la zona hanno dimostrato, in misura ora maggiore ora minore, di utilizzare l'area di studio per la caccia e voli di spostamento sfruttando altezze di volo sopra e sotto i 100 metri. Questo li rende vulnerabili e potenziali vittime delle pale in rotazione che superano i 200 mt. **Per queste motivazioni si ritiene l'intero parco eolico è fortemente impattante rispetto alle rotte migratorie. Andrebbe rivisto completamente mitigando al massimo l'affetto sui migratori.**

OSSERVAZIONE N. 10 – LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

L'intero progetto è assolutamente carente in merito alla Rete Ecologia, sia di tipo locale, e sia a scala territoriale in particolar modo alla Rete Ecologia Regionale. Si ricorda a tal proposito che gli ambiti fluviali e le singole aste fluviali sono da considerarsi corridoi ecologici "Wildlife (ecological corridors)" definizione desunta dal manuale APAT Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici: "*Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale*". Inoltre l'inserimento e l'individuazione in progetto di una "rete ecologica" avrebbe meglio avvalorato le leggi comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat" per la tutela dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS - e proposti Siti di Importanza Comunitaria – pSIC -), cosa che non si evince dagli elaborati. Gli ambiti territoriali a maggior valenza ecologica e che contengono gli eventuali elementi per la rete ecologica sono descritti e progettati in maniera molto superficiale attraverso grosse figure geometriche (rettangoli, cerchi, quadrati, ecc.) senza tenere in considerazione la complessità degli elementi strutturali della Rete Ecologica.

Lo scrivente ricorda che in data 06 agosto 2013 la Giunta della Regione Puglia ha adottato il nuovo Piano Paesistico di cui la rete ecologica è parte integrante. La rete ecologica è attuata su due livelli:

- Rete ecologica della biodiversità (REB): mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;
- Schema direttore della rete ecologica polivalente (REP-SD): strumento che governa le relazioni tra gli ecosistemi e gli aspetti collegati di carattere più specificamente paesaggistico e territoriale, lo Schema utilizza come sua parte fondamentale gli elementi portanti della Rete per la Bioversità (REB).

Secondo il regolamento regionale n. 24 del 2010, sulla base delle norme regionali per buona parte delle aree della REB l'installazione di parchi eolici risulta vietata.

Il Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Puglia secondo la D.G.R. n. 1439 è costituito “dalle aree protette nazionali, dalle zone umide di importanza internazionale, dalle aree previste ai sensi della Legge Regionale 19/97; esiste inoltre il sistema delle aree SIC e ZPS (individuate ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43 e 79/409) che pur non essendo classiche aree protette, con vincoli e divieti, hanno con queste in comune l'obiettivo della conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario.” Questo sistema assume il ruolo d'infrastruttura principale della rete. In tal senso la ZSC o SIC “Bosco Difesa Grande” rientra a pieno titolo nella Rete Ecologica Regionale e nello schema direttore. (vedi fig. n. 11)




Fig. n. 7 – Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente e rete Ecologica Regionale.

Non poche interferenze si avrebbero per la costruzione e la presenza della stazione utente nelle immediate vicinanze del SIC “Bosco Difesa Grande” in contrasto con il sistema di naturalità secondario coincidente con l’area boscata Difesa Grande.

Quindi concludendo si ritiene che il progetto di impianto eolico detto “Monte Marano” in questione non si trova affatto in posizione del tutto marginale rispetto ai corridoi ecologici, anzi lo scrivente ritiene che non sono stati evidenziati perfettamente i reticoli idrografici e soprattutto si evince una analisi scarna e insufficiente per quanto riguarda la Carta della Rete Ecologica di studio.

Per queste motivazioni l’intero parco eolico risulta fortemente impattante rispetto alle reti ecologica locale e regionale, oltre che impattante per le rotte migratorie e da rivedere completamente nella sua interezza.

OSSERVAZIONE N. 11: TORRE DENOMINATA GIP 12 A SOLI 4,5 KM DAL CENTRO ABITATO

Dall’analisi generale del progetto si evincono le singole posizioni delle pale eoliche su CTR: lo scrivente ha rilevato che la pala eolica denominata GIP12 sarà posizionata ad una quota media di 420 ml sul livello del mare, in loc. “costa ruzzolente”. Inoltre, si

evince che la distanza dall'ambito urbano è di circa 4,5 km. In base a queste considerazioni tecniche e sapendo che la singola pala eolica proposta supera i 200 mt. di altezza appare evidente che quest'ultima, la GIP12, sarà visibile dall'intera città di Gravina, arrecando non poche interferenze visive. L'immagine n. 12 dimostra che la pala sarà ben visibile dalla zona nord del paese, non avendo in direzione colline o promontori dette "isole di non visibilità", che ne possano ostruire la vista.



Fig. n. 8 – L'immagine mostra come la pala denominata GIP12 sarà ben visibile dalla parte nord della città di Gravina dove la visuale è libera.

Questo è un fattore negativo per il patrimonio archeologico, monumentale, storico, ambientale della città di Gravina che ha un enorme valore il cui interesse universale, in particolare per gli aspetti relativi alla gestione dell'acqua e dell'ecosistema rupestre, è stato riconosciuto in specifici incontri e convegni. In particolare è stata messa in evidenza la possibilità e la volontà della amministrazione passata della candidatura UNESCO della città di Gravina in Puglia: tutto questo potrebbe indurre e produrre una serie di risvolti sfavorevoli conseguenza delle interferenze visive con le emergenze architettoniche e storiche di Gravina (campanili, chiese, ambito rupestre, ecc.) e la pala suddetta.

Inoltre rimarchiamo la inopportunità del posizionamento della pala GIP12 a breve distanza dal centro cittadino e dalla collina di Botromagno perché l'intero ambito si caratterizza della presenza e di emergenze archeologiche già descritte in precedenza.

Per le motivazioni si qui espone si ritiene di rivedere l'aereogeneratore (o torre eolica) denominata GIP12, sia nella sua posizione altimetrica e sia nel luogo di installazione, in loc. "costa ruzzolente", per le motivazioni di impatto visivo e di interferenza con ambiti archeologici.

In conclusione e in relazione a quanto descritto si invita l’Autorità competente in indirizzo a pronunciarsi per un parere **NEGATIVO** sul progetto in epigrafe, fermo restando la riserva dello scrivente di integrare le considerazioni espresse e/o adottare ogni azione di tutela. Nell’attesa di conoscere gli sviluppi del procedimento, si ringrazia per l’attenzione.

Il sottoscritto
arch. GIUSEPPE LAPOLLA

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data GRAVINA IN PUGLIA, li 02/03/2022

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)